CAMERA DEI DEPUTATI N. 3957-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **CAVERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

—

Presentato il 28 giugno 1988

—

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta

Presentata alla Presidenza il 13 ottobre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'esprimere parere favorevole su questo disegno di legge governativo, vorrei anzitutto sottolineare che con esso per la prima volta si fa uso dello strumento previsto nell'articolo 50 dello Statuto regionale della Valle d'Aosta.

Lo Statuto d'autonomia prevede infatti all'articolo 50, ultimo comma, che le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica possano essere modificate con le forme previste nello stesso articolo.

L'articolo 123 della Costituzione, a sua volta, nel riferirsi alle regioni a statuto ordinario, prevede che l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi – ed è di quanto ci dovremo occupare – vada regolamentato dallo statuto regionale, deliberato dal Consiglio regio-

nale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e successivamente approvato con legge della Repubblica.

Questo significa che, per modificare l'articolo 28 dello Statuto della Valle d'Aosta (iniziativa popolare per le leggi regionali) e l'articolo 30 dello stesso Statuto (*referendum* popolare) si può passare attraverso un *iter* ben più semplice della revisione costituzionale normalmente necessaria per la modifica degli Statuti delle regioni autonome, Valle d'Aosta compresa.

Ed è appunto la strada prescelta dal Consiglio della Valle (così è definito più volte nello Statuto d'autonomia il consiglio regionale della Valle d'Aosta: una definizione singolare, che mi pare giusto mantenere) nell'approvare – nella seduta pomeridiana del 28 gennaio del 1988 –, la proposta di revisione dello Statuto concernente: « Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4: Statuto speciale per la Valle d'Aosta ». Decisione, vorrei sottolineare, assunta all'unanimità, e recepita, così come proposta, nel disegno di legge del Governo che è attualmente al nostro esame.

Rapidamente le modifiche proposte.

La prima è l'abbassamento del numero di firme necessarie per la presentazione di un disegno di legge da parte dei cittadini valdostani. Le attuali tremila firme divengono, nella modifica proposta, 1.500 per consentire una più agevole partecipazione all'iniziativa popolare per leggi regionali.

La stessa ragione ha indotto il Consiglio della Valle d'Aosta a proporre un'altra modifica, questa volta all'articolo 30, che prevede che « un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a *referendum* popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori ». Ebbene, quest'ultima cifra va, secondo la proposta, corretta prevedendo una diminuzione delle firme (da quattromila a tremila), così come va cancellato il potere della giunta regionale sinora previsto.

Una ulteriore specificazione riguarda la dizione originaria dell'articolo 30, laddove si parlava di « disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle ». Nel nuovo testo si parla più chiaramente di legge regionale, così come si indica il carattere abrogativo del *referendum*, per evitare proprio che la formulazione della norma, come avveniva precedentemente, potesse in qualche modo indurre a ritenere che l'articolo 30 dello Statuto configurasse una sorta di *referendum* sospensivo e non abrogativo.

Seguendo l'indirizzo per altro assunto dalla stessa Regione autonoma, con la propria legge regionale in materia di *referendum*, si attua ora questa modifica chiarificatrice.

Vorrei concludere rilevando che si tratta della prima volta che la possibilità offerta dall'articolo 50 dello Statuto in questione viene adoperata e si tratta dunque di una singolare applicazione di una norma statutaria sinora inutilizzata. Non si può certamente che condividere lo spirito ed il contenuto delle proposte del Consiglio della Valle d'Aosta che mirano essenzialmente a rendere più agevole il principio di partecipazione dei cittadini alla vita democratica della piccola Regione autonoma.

LUCIANO CAVERI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Sono approvate ai sensi dell'articolo 50, comma quarto, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 28 e 30, comma primo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta adottato con la citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.	*Identico.*

(Segue testo del disegno di legge).

ALLEGATO

1. L'articolo 28 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è così modificato:

« L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno 1.500 elettori ».

2. Il primo comma dell'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è così modificato:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano almeno tremila elettori, oppure un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ».

(Segue testo della Commissione).

ALLEGATO

Identico.